

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca per l'eccellenza della Birra – CERB dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato Centro di Ricerca per l'eccellenza della Birra - CERB dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato unicamente CERB - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il CERB, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede in:
 - Via San Costanzo s.n.c. – 06126 – Perugia per la Direzione e la Segreteria Amministrativa;
 - Via Corrotaldo, 1 – 06051 - Casalina di Deruta (PG), per i laboratori e l'Impianto Pilota.

Art. 2

Attività e Finalità

1. Il CERB conduce, sviluppa, promuove la ricerca scientifica ed effettua attività di studio e consulenza nell'ambito dello sviluppo delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento a quella della birra e a quanto previsto dagli accordi bilaterali fra l'Università degli Studi di Perugia e AssoBirra – Associazione dei Birrai e dei Maltatori. Nello specifico le attività comprendono:
 - a) attività di Ricerca e Sperimentazione su materie prime del settore Agroalimentare, con particolare riferimento alla birra, sue materie prime e sottoprodotti:
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi alla produzione della birra;
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi allo sviluppo e alla certificazione della qualità della birra;
 - ricerca finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi al monitoraggio e all'analisi dei sistemi inerenti la produzione della birra;
 - ricerca e attività di consulenza tecnico-scientifica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse connessi alle analisi di laboratorio, alla sicurezza d'uso, alla salubrità dei prodotti e alla valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti;
 - b) attività di laboratorio per diverse tipologie di analisi (chimiche e biologiche) su materie prime e prodotti trasformati;
 - c) attività di studio e applicazioni tecnologiche nel campo agroalimentare, con particolare attenzione alla valorizzazione tecnologica delle produzioni agrarie, nell'ottica del mantenimento della qualità dei prodotti naturali (materie prime e trasformati);
 - d) attività di formazione per tesisti, dottorandi, tirocinanti, borsisti. Nell'ambito delle attività del CERB è prevista la collaborazione alla organizzazione e allo svolgimento delle attività di formazione e di tirocinio degli studenti, con i Dipartimenti, Centri e/o corsi di Studio e di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia, che ravvisino nell'attività di ricerca e di sperimentazione del CERB aspetti consoni alle finalità didattiche da perseguire.

- e) attività di formazione per Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il trasferimento della conoscenza delle proprie attività e l'effettuazione di stage formativi; le suddette attività avverranno con la collaborazione del personale tecnico-amministrativo del CERB;
- f) erogazione di Corsi di Formazione e di un Master in Tecnologie Birrarie su tematiche varie inerenti la produzione, la degustazione, il confezionamento e la sicurezza della birra a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della birra e/o intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore;
- g) attività di informazione e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti durante la ricerca.

Per lo svolgimento delle attività previste nei punti a)-g) del precedente punto, il CERB può attivare Assegni di ricerca e borse di studio, utilizzando i fondi a sua disposizione.

- 2. Il CERB può svolgere attività di ricerca o didattiche commissionate da terzi in base a quanto disciplinato nel presente Regolamento. Pertanto può stipulare convenzioni, contratti e atti negoziali. In particolare, le commesse possono prevedere:
 - contratti per ricerche, consulenze, prestazioni non ricorrenti;
 - contratti per attività di Formazione;
 - altre forme di contratto.
- 3. Al fine di assolvere a tutte le attività di cui al precedente punto 1, il CERB si avvale sia del personale docente e non docente delle strutture di questo Ateneo che collaborano con il CERB secondo quanto sarà indicato nelle specifiche Convenzioni di Collaborazione Scientifica, sia di borsisti, di assegnisti e di prestazioni professionali da parte di terzi estranei all'Università tramite la stipula di appositi contratti per prestazione di lavoro autonomo e di ogni altra forma di contratto di collaborazione previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3 Organi del CERB

- 1. Gli organi del CERB sono:
 - Il Direttore;
 - Il Responsabile Scientifico;
 - Il Consiglio.

Art. 4 Il Consiglio - composizione e funzioni

- 1. Il Consiglio del CERB è così composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) n. 5 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;
 - c) n. 1 docente eletto dal Consiglio di ciascun altro eventuale Dipartimento aderente, da indicare in apposito elenco che costituirà allegato al presente regolamento;
 - d) n. 1 membro designato da AssoBirra;
 - e) il Responsabile Scientifico;
 - f) il Segretario Amministrativo del CERB con funzioni di Segretario Verbalizzante senza diritto di voto;

2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del CERB e in particolare:
 - definisce e programma le attività del CERB;
 - individua le linee di attività scientifica del CERB, attivando opportune Aree Funzionali, ne definisce la traduzione in appropriati programmi di ricerca e propone il programma e il calendario annuale riferito alle attività del CERB;
 - fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - delibera in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei compiti istituzionali, sulla destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali e sull'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
 - approva la proposta di budget annuale e triennale;
 - approva i documenti necessari alla predisposizione del bilancio Unico di Ateneo;
 - approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal CERB;
 - delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del CERB da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al CERB, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
4. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
5. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Direttore, i Responsabili delle aree funzionali del CERB, i rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al CERB.

Art. 5

Il Consiglio – Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Direttore, il quale fissa la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta stessa; le integrazioni devono essere comunicate unitamente alle relative istruttorie.
Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista.
2. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore.
3. La convocazione può essere richiesta al Direttore da almeno un terzo dei membri del

Consiglio, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica istituzionale, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta; in caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione viene inoltrata ai componenti del Consiglio, tramite gestore documentale, almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. I documenti istruttori vengono messi a disposizione dei Consiglieri mediante apposita piattaforma nelle medesime tempistiche o inviati tramite posta elettronica.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio del Centro possono svolgersi per seduta in presenza attraverso la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato, per seduta o riunione telematica utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo o in seduta mista che prevede la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, in locale a tal fine dedicato, che mediante collegamento alla piattaforma digitale.
2. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, vengono indicate nell'atto di convocazione. Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.
3. Le adunanze in video e audio-conferenza devono svolgersi, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
4. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
5. In caso di seduta telematica o mista, ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
6. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
7. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, in caso di seduta telematica o mista.
8. I Consiglieri sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:

- non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
- adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
- non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
- garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
- non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
- non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.

9. Di norma, anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.
10. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nel verbale della riunione a distanza o mista deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 7 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al CERB, ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il CERB e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal CERB, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
 - d) approva i Manuali delle Procedure e della Qualità;
 - e) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare

- a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;
- f) nomina, con proprio decreto, il Responsabile Scientifico del CERB;
 - g) svolge attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dai Manuali delle Procedure e della Qualità del CERB;
 - h) esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento, secondo quanto previsto dai Manuali delle Procedure e della Qualità del CERB; in particolare procede alla nomina dei Responsabili delle Aree Funzionali del CERB, sentito il parere del Responsabile Scientifico.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al CERB, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 8

Il Responsabile Scientifico

1. È nominato dal Direttore con proprio decreto.
2. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) esercita tutte le attribuzioni che gli derivano dal Consiglio;
 - b) propone al Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma del CERB;
 - c) predisponde, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal CERB nell'anno trascorso.

Art. 9

Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al CERB avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del CERB. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del CERB derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47. Il Dipartimento che intende recedere dal CERB deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del CERB medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del CERB eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 10

Valutazione

1. L'attività del CERB è sottoposta a valutazione triennale, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo, da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale, acquisiti i pareri dei Dipartimenti proponenti, del Senato Accademico e tenuto altresì conto delle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione e di quelle presentate dal Direttore del Centro, verifica:
 - a) la congruenza dei risultati conseguiti con le finalità, gli scopi ed i programmi

- enunciati in relazione alle risorse disponibili;
- b) la qualità dell'attività del Centro, in riferimento al contesto nazionale ed internazionale;
 - c) le collaborazioni internazionali in atto presso il Centro;
 - d) la congruità tra l'attività svolta e l'impegno di spesa;
 - e) l'interesse di enti, istituzioni, organismi, pubblici e privati, nazionali e internazionali alla partecipazione alle attività del Centro.
2. Qualora la valutazione dia esito positivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rinnovo del CERB, approvando contestualmente i contratti e le convenzioni non esauriti e quelli in fase di stipula.
 3. Qualora la valutazione dia esito negativo, il Consiglio di Amministrazione delibera la disattivazione del CERB.

Art. 11 Disattivazione

1. Il CERB può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al CERB.

Art. 12 Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il CERB opera mediante finanziamenti e/o proventi derivanti:
 - da fondi Comunitari;
 - dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
 - da altre Istituzioni pubbliche;
 - da contratti stipulati con Enti pubblici o privati ed Aziende interessati a promuovere le attività previste dall'articolo 2;
 - da eventuali contributi dell'Università.
2. I fondi come sopra assegnati affluiscono al CERB.
3. Il Segretario Amministrativo del CERB è responsabile della gestione amministrativa del CERB garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 13 Responsabilità, Doveri e Sanzioni

1. Il personale del CERB è tenuto ad adempiere con assiduità ed efficienza ai compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, universitaria e dei Manuali delle Procedure e della Qualità.
2. Il personale del CERB è tenuto ad un uso congruo della struttura e tale da conservare la sua integrità. Il personale del CERB in caso di inadempimento dei doveri di cui ai commi 1, 2 e di quanto indicato nel presente Regolamento del CERB, è assoggettato alle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3. Il personale del CERB è tenuto al rispetto delle eventuali norme specifiche a lui riservate, predisposte nei contratti di convenzione e consulenza del CERB.

Art. 14
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.